

Allegato "B"

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
"PALLACANESTRO MIRANO"**

\*\*\*\*\*

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, ai **sensi** e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs. 36/2021, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO MIRANO", in breve "A.S.D. PALLACANESTRO MIRANO" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2021, con sede legale in Mirano (VE) via Bastia Fuori n. 56, presso la Barchessa di Villa Errera – Cap 30035.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'Organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo ASD.
5. L'Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

**Articolo 2 – Oggetto**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
3. E' vietata, secondo il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
5. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva.
6. La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dall'Associazione, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), tenuto dal Dipartimento per lo

Sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate -, l'elenco delle associazioni sportive ivi iscritte.

7. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse agli sport e alle discipline di seguito elencati secondo il loro ordine alfabetico e considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI succedutesi a far data dall'anno 2016:

**sport:** Ginnastica – **disciplina:** Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness

**sport:** Ginnastica – **disciplina:** Ginnastica per Tutti

**sport:** Pallacanestro – **disciplina:** Beach Basket

**sport:** Pallacanestro – **disciplina:** Pallacanestro

**sport:** Pallacanestro – **disciplina:** Pallacanestro 3 contro 3

8. Le suddette discipline vanno intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle stesse.
9. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
10. L'Associazione può esercitare, altresì, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2021, attività diverse da quelle principali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune delle suddette attività diverse:
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso e previa osservanza delle relative norme amministrative e fiscali, la gestione di un bar, posto di ristoro e/o ritrovo sociale;
  - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e sagre, lo svolgimento di azioni promo-pubblicitarie, di sponsorizzazione, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
  - organizzare eventi sociali atti a promuovere il territorio e la cultura della mobilità in condizioni di sicurezza e di sostenibilità;
  - istituire e gestire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
  - promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati;

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per Università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
  - promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
  - pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva;
  - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservandone i relativi aspetti fiscali;
  - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.
11. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 36/2021.
  12. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle Assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio federale.
  13. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Essa dovrà tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli Organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
  14. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.
  15. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021.

### **Articolo 3 – Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## **TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA**

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi Organi, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. L'Assemblea dei soci potrà nominare Presidente Onorario dell'Associazione quell'ex Presidente che per anzianità di carica, fedeltà e dedizione allo sport si sia particolarmente distinto nell'attività dell'Associazione stessa.
5. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un Consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali o altro mezzo di comunicazione/recapito equipollente e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamenti.
6. La qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo mediante formale approvazione.
7. Il Consiglio Direttivo nei 60 (sessanta) giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego.
8. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
9. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
10. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
11. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
12. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
13. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

## Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi sociali dell'Associazione;

- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del punto 11 del precedente art. 4. Gli associati minorenni hanno diritto di voto attivo, che dovrà essere attribuito agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi; gli associati di minore età non sono ammessi a partecipare all'amministrazione dell'ente e alla titolarità delle cariche sociali (elettorato passivo), in quanto privi della capacità di agire.
  4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
  6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:
  - a) dimissioni volontarie;
  - b) esclusione per morosità protrattasi per oltre *due mesi* dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio;
  - d) scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente Statuto.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro *due mesi* dal termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere radiato con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di radiazione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di radiazione di cui al precedente comma 1 lett. c), rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. L'esclusione (lettera b) e la radiazione (lettera c) diventano operanti dalle rispettive comunicazioni all'escluso o radiato e successiva annotazione nel libro Soci.
7. L'associato radiato (lettera c) non può essere più ammesso.
8. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione; gli associati decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

## Articolo 7 - Tesserati

1. Si intendono per tesserati i soggetti, che possono non essere allo stesso tempo anche soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi dell'Associazione, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale, in possesso di idoneo tesseramento dell'Ente di Promozione Sportiva o della Federazione Sportiva Nazionale cui l'Associazione è affiliata, tramite l'Associazione stessa o per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima organizzazione nazionale o direttamente dall'organismo affiliante.
2. L'ammissione dei tesserati avviene su domanda scritta degli interessati che dichiarino di possedere i requisiti richiesti per tale qualifica, di conoscere e accettare i regolamenti federali degli Organismi affilianti, il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e le delibere degli Organi sociali e sportivi.
3. I tesserati hanno il dovere di rispettare le norme dettate dal CONI; dal CIO, dal CIP, dal IPC, lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli Organi sociali e degli Organismi sportivi affilianti, di osservare un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso nei confronti dei dirigenti, dei soci, dei collaboratori e degli altri tesserati e di corrispondere puntualmente le quote di tesseramento e di iscrizione e i contributi per la partecipazione alle attività nella misura determinata dall'Organo amministrativo.
4. Le somme versate per il tesseramento non sono rimborsabili in nessun caso.
5. La qualifica di tesserato è personale, non cedibile né trasferibile.
6. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile.
7. Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
8. I minori di anni 18 (diciotto) che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 6 e 7.

Handwritten signature and stamp on the right margin of the page.

9. Il tesseramento di cui al comma 8 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

### TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

#### Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea Generale degli associati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

#### Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, che alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale, siano iscritti nel libro degli Associati e non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, anche se diverso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video Assemblee ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso affisso nella sede legale dell'Associazione e/o nelle eventuali sedi operative diverse da quella sociale e/o tramite comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o consegnata "brevi manu" e, comunque, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire prova di avvenuta ricezione, con almeno *quindici giorni* di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso/comunicazione di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo (nella sede legale o altrove), l'ordine del giorno ossia l'elenco delle materie da trattare. L'avviso/comunicazione di convocazione deve prevedere anche data, orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che può svolgersi almeno *un giorno dopo* ed *entro trenta giorni* da quello stabilito per la prima convocazione.

9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dalla maggioranza degli intervenuti.
11. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Egli altresì dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle Assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 (dieci) soci e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti nel libro degli Associati e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle Assemblee mentre i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà legale o la tutela.
2. Ogni membro dell'Assemblea può essere rappresentato in essa da altro membro, purché non Consigliere né Revisore né lavoratore dipendente dell'Associazione stessa, previa delega scritta da allegare al verbale dell'Assemblea.
3. La delega ha rilevanza tanto ai fini della costituzione che della deliberazione dell'Assemblea. Nessun membro partecipante all'Assemblea può ricevere più di *due deleghe*.



4. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

#### **Articolo 11 – Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
  - b) nomina e revoca il Presidente dell'Associazione;
  - c) approva il rendiconto economico e finanziario relativo all'anno precedente, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  - d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  - e) costituisce eventuali sezioni staccate;
  - f) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
  - i) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
  - k) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e su altro argomento o questione non rientranti nelle decisioni dell'Assemblea straordinaria e che siano riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria:
  - a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;
  - b) delibera in ordine agli atti e contratti relativi a immobili e/o diritti reali immobiliari;
  - c) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, compresi la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
  - d) designa e sostituisce gli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
  - e) delibera in merito all'interruzione totale o parziale dell'attività;
  - f) delibera sugli altri argomenti o questioni attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 13 – Validità assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
  - a) in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto;
  - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Non raggiungendo il quorum in prima convocazione, la sessione è rimandata almeno al giorno successivo e a non più di 30 (trenta) giorni dalla prima.

La data, l'orario ed il luogo di questa seconda sessione sono fissati nello stesso avviso di convocazione della prima.

Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione e purché non abbia per oggetto lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, quando sono presenti o rappresentati per delega almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

3. Il quorum costitutivo e deliberativo, con ammissione delle deleghe, sia in prima che in seconda convocazione per l'Assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, è stabilito dall'art. 21 del Codice civile.

Tale quorum costitutivo e deliberativo si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, con ammissione delle deleghe.

#### Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. E' in ogni caso necessario che:
  - comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
  - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di verificare la regolarità delle deleghe scritte pervenute materialmente, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il

collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

4. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

## Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i soci. Il numero dei componenti verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri e la loro nomina, con relativa carica, vengono effettuate nell'Atto costitutivo.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva, su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
6. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
7. E' fatto divieto agli Amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
9. Il Presidente può, in caso di necessità e urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea ai sensi del precedente art. 14 dello Statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Affinché il Consiglio Direttivo sia validamente costituito è necessaria la presenza del Presidente dell'Associazione; a tal fine il Presidente può delegare, per iscritto, il Vice Presidente.

La suddetta delega viene allegata al verbale della riunione del Consiglio Direttivo per la quale essa è stata rilasciata.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2 ultimo periodo, del D.Lgs. 112/2017.
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo ed atte a garantirne la massima diffusione.
17. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

#### **Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo decade:
  - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
  - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
  - d) per mancata approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, in regime di *prorogatio*.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri contestualmente che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea ordinaria utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
4. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile necessaria.



#### **Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno *due* volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta con avviso da inviare o consegnare ai membri del Consiglio Direttivo almeno *otto* giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica ordinaria o certificata, almeno *due* giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Il Presidente dell'Associazione ne coordina i lavori.

3. Il Consiglio Direttivo si considera regolarmente convocato senza formalità, se sono presenti tutti i Consiglieri ed ognuno si dichiara informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
  - a) predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) indire l'Assemblea ordinaria dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché l'Assemblea straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
  - c) determinare l'importo delle quote associative;
  - d) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
  - e) assumere le decisioni inerenti alle spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
  - f) reperire i fondi necessari per il raggiungimento dei fini associativi;
  - g) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali, ivi comprese le attività di sponsorizzazione e promo-pubblicitarie, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - h) nominare il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione (con la possibilità, per queste due ultime cariche, di essere ricoperte anche dalla stessa persona);
  - i) nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
  - j) decidere l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
  - k) conferire e revocare procure;
  - l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - m) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza e ogni altro registro o libro di scritture contabile che si rendessero opportuni e conservare ogni documento utile;
  - n) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  - o) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  - p) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  - q) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
  - r) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  - s) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - t) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
  - u) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  - v) deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;

- w) predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
- x) ratificare o respingere, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- y) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021;
- z) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri Organi sociali.

## Articolo 19 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati ed è il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti/rappresentati.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
6. Il Presidente, inoltre, convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo; sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, promuovendone la riforma ove ne ritiene la necessità.
7. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio stesso nella prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla emissione dei provvedimenti.
8. Causa assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito in ogni sua attribuzione dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

## Articolo 20 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in ogni sua attribuzione.

## Articolo 21 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili; provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponde, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 22 – Organo di Revisione**

1. L'Organo di Revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 (tre) anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del Codice civile.

### **TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI**

#### **Articolo 23 – Il rendiconto economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'Associazione stessa, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.
5. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del presente Statuto.

#### **Articolo 24 - Anno sociale**

- 1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno successivo.

#### **Articolo 25 – Il Patrimonio sociale – mezzi finanziari - divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: a) beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di persone fisiche, enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; c) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali; d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da: a) quote associative versate annualmente dai soci, tesseramenti ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo; b) contributi mensili o annuali dei soci e dei tesserati non soci; c) proventi derivanti dalle attività comprese nell'art. 2 dello Statuto sociale; d) entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con Enti pubblici e/o privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 dello Statuto sociale; e) entrate derivanti da iniziative promozionali, attuate o promosse dall'Associazione e finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; f) proventi delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di carattere commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e scopi istituzionali.
3. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati.
4. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
5. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
6. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

*Fucini*  
*AF*

### **TITOLO V**

#### **DEI LAVORATORI E VOLONTARI**

#### **Articolo 26 – Lavoratori e volontari**



1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 del D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cpc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, entro il limite mensile di cui al comma 2 dell'art. 29, D.Lgs. 36/2021, come novellato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120, e purché l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I suddetti rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 27 – Le Sezioni

1. L'Assemblea ordinaria dei soci potrà costituire, Sezioni staccate, nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Statuto.

2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con ammissione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera h), del D.Lgs. 36/2021.

### Articolo 29 - Norma di rinvio


Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva cui sarà affiliata l'Associazione ed in subordine le norme del Codice civile e le vigenti disposizioni di Legge di settore.

Mirano (VE), 16 dicembre 2023

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO

Marrignon Adriano



IL PRESIDENTE

Polo Federico



Reg. n. 17 GEN. 2024

Euro

Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al N. 102 serie S A PRIVATI

IL FUNZIONARIO (

Fabrizio

Firma su delega del Direttore Provinciale (F. Fabrizio)